



CITTA' DI CHIOGGIA

Provincia di Venezia

**Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale
"I.U.C." (IMU – TASI – TARI)**

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. del)

PREMESSA

L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", istituita con legge n. 147 del 27.12.2013, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La "IUC", di seguito regolamentata in un testo unico e coordinato, si compone :

- **IMU** : imposta municipale propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
- **TASI** : componente riferita ai servizi indivisibili dei comuni, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
- **TARI** : tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

INDICE

- CAPITOLO 1

Disciplina generale

"IUC"

(Imposta Unica Comunale)

- CAPITOLO 2

Regolamento componente

"IMU"

(Imposta Municipale Propria)

- CAPITOLO 3

Regolamento componente

"TASI"

(Tributo sui servizi indivisibili)

- CAPITOLO 4

Regolamento componente

"TARI"

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

CAPITOLO 1

Disciplina generale IUC

(Imposta Unica Comunale)

- Art. 1 Disciplina dell'imposta unica comunale "IUC"
- Art. 2 Termini e modalita' di determinazione delle tariffe e aliquote dell'imposta unica comunale "IUC"
- Art. 3 Dichiarazioni
- Art. 4 Modalita' di versamento
- Art. 5 Scadenze di versamento
- Art. 6 Modelli di pagamento
- Art. 7 Riscossione
- Art. 8 Deroga affidamento per anno 2014
- Art. 9 Funzionario responsabile del tributo
- Art. 10 Accertamento

Art. 1. Disciplina dell'imposta unica comunale "IUC"

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC", concernente tra l'altro:
 - a) per quanto riguarda la TARI:
 - a1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - a2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - a3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - a4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - a5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - b) per quanto riguarda la TASI:
 - b1) la disciplina delle eventuali riduzioni;
 - b2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
 - c) per quanto riguarda l'IMU:
 - c1) la disciplina delle riduzioni;
 - c2) l'individuazione delle tipologie di immobili da assoggettare ad imposta.

Art. 2. Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote dell'imposta unica comunale "IUC"

1. Il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione :
 - a) le tariffe della TARI : in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso
 - b) le aliquote della TASI : in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
 - c) Le tariffe dell'IMU: in conformità alle necessità finanziarie generali del Bilancio nonché alla tipologia ed alla destinazione degli immobili.

Art. 3. Dichiarazioni

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, salva la disciplina specifica prevista per ogni componente della IUC ed in particolare il diverso termine per la TARI, cui si rimanda. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 4. Modalità di versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Art. 5. Scadenze di versamento

1. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 6. Modelli di pagamento

1. Il Comune e il Soggetto che effettua la gestione del servizio rifiuti, provvedono, di norma, all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per TASI e TARI.
2. Nella impossibilità per il Comune di adottare tale soluzione di semplificazione a favore del contribuente per il versamento del tributo TASI, dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie per il preventivo calcolo dell'imposta, il contribuente è comunque tenuto al versamento del tributo entro i termini di scadenza e con le modalità stabiliti dal presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.
3. Le modalità di versamento di cui al comma 2 non saranno applicabili qualora in contrasto con specifica disposizione normativa.

Art. 7. Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la TARI che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 8. Deroga affidamento per anno 2014

1. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Il Comune di Chioggia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 9 aprile 2014 ha affidato a Veritas S.p.a., gestore del servizio dei rifiuti nel territorio comunale, alla data del 31 dicembre 2013, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI.

Art. 9. Funzionario responsabile del tributo

1. Il comune designa il funzionario responsabile, anche diverso per le singole componenti della IUC, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 10. Accertamento

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 9, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296 nonché la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.



CAPITOLO 2

Regolamento componente “IMU”

(Imposta Municipale Propria)

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Presupposto dell'imposta
- Art. 3 Esenzioni
- Art. 4 Determinazione delle aliquote e dell'imposta
- Art. 5 Base imponibile
- Art. 6 Soggetti attivi
- Art. 7 Soggetti passivi
- Art. 8 Definizione di fabbricato
- Art. 9 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale
- Art. 10 Riduzione fabbricati inagibili e fabbricati di interesse storico
- Art. 11 Area fabbricabile
- Art. 12 Determinazione del valore delle aree fabbricabili
- Art. 13 Decorrenza
- Art. 14 Definizione di terreno agricolo
- Art. 15 Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti
- Art. 16 Versamenti
- Art. 17 Ravvedimento
- Art. 18 Dichiarazioni
- Art. 19 Accertamento e liquidazione dell'imposta
- Art. 20 Riscossione coattiva
- Art. 21 Rimborsi
- Art. 22 Sanzioni ed interessi
- Art. 23 Contenzioso
- Art. 24 Dichiarazione sostitutiva
- Art. 25 Funzionario responsabile
- Art. 26 Rinvio
- Art. 27 Entrata in vigore

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e smi, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014.
5. Il presente regolamento tiene conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014, n. 5, per le disposizioni applicabili a far data dal 1 gennaio 2014.

Art. 2. Presupposto dell'imposta

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

Art. 3. Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall' art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente :
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. La riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :
 - a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato

lateranense, sottoscritto l'11/02/1929 e reso esecutivo con legge 27/05/1929, n.810;

- e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
 - h) qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera g) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.
 - i) nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto h), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27.
- 4. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
 - 5. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
 - 6. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica..

Art. 4. Determinazione delle aliquote e dell'imposta

- 1. L'aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente, tenuto conto inoltre dal regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
- 2. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU o certificazione su modello predisposto dal comune, presentata dal contribuente nei casi e con le scadenze fissate da norme di legge o stabilite dal comune; tale dichiarazione/certificazione si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.
- 3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.
- 4. Nella determinazione delle aliquote IMU il Comune tiene conto anche delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma n. 677 art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147 e smi, e di altre eventuali disposizioni normative comunque applicabili.
- 5. I comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 5. Base imponibile

- 1. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011.
- 2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.
- 3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio

alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base agli articoli 12 e 13 del presente regolamento.

Art 6. Soggetti attivi

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della categoria D/10 esente dall'imposta a far data dal 1 gennaio 2014, la quota di imposta riservata allo Stato è pari allo 0,76 per cento mentre la parte rimanente rimane a favore del comune; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Chioggia viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 7. Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero:
 - a) i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Art. 8. Definizione di fabbricato

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.
3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili (energia elettrica, acqua potabile, ecc.).

Art. 9. Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2, C/6, C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI-IMU-IUC originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.
4. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
5. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
6. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
7. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi in parti uguali e proporzionalmente al periodo per la quale la destinazione medesima si verifica.
8. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 :
 - a) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.
9. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari :

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata ;
 - b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE del Comune di Chioggia, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata ;
10. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni, di cui al precedente comma 9., dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata;
11. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Art. 10. Riduzione fabbricati inagibili ed inabitabili e fabbricati di interesse storico

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento :
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ;
- Ai fini del riconoscimento dell'inagibilità i fabbricati devono soddisfare le seguenti condizioni :
- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
3. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando la richiesta.
4. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Non costituiscono inoltre motivo di inagibilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature, ecc.)

Art. 11. Area fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorché residuale.
2. Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Comunale preposto, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.
3. In virtù delle disposizioni di cui al comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali; ai fini di applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.
4. Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del "comparto" di ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell'area; pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi parcheggi, verde pubblico ecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il comune, il quale procederà con la verifica e collaudo delle opere eseguite e con successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale. Pertanto fino tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto inoltre che in assenza di tali urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.

Art. 12. Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504 ;
2. L'amministrazione comunale può determinare i valori minimi delle aree fabbricabili, da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio, al fine della limitazione del potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. Tali valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta che può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
3. Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Comunale preposto.
4. Le eventuali limitazioni al valore dell'immobile, con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d'uso consentita, sono considerate per determinare la base imponibile e quindi la concreta misura dell'imposizione, che tiene conto del valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici; in particolare, le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell'area compresa in una qualsiasi zona qualificata edificabile dal PRG non escludono la natura edificatoria delle stesse e quindi l'applicazione dell'imposta, perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio.

Art. 13. Decorrenza

1. Per le aree già individuate come “fabbricabili” dal PRG Comunale al momento dell’istituzione dell’imposta municipale propria, e pertanto dal 1 gennaio 2012, siano esse inedificate o parzialmente edificate, l’imposta si applica dalla data della sua istituzione.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l’imposta si applica dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l’imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

Art. 14. Definizione di terreno agricolo

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all’esercizio dell’agricoltura attraverso la coltivazione, l’allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Art. 15. Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali, possono essere assimilate al terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l’utilizzazione agro-silvo-pastorale. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola”;
2. E’ imprenditore agricolo professionale (IAP) chi dedica alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento (50%) del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.
3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

- b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
 - c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo.

Art. 16. Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

A tal fine onde non incorrere in duplicazione d'imposta si stabilisce che, facendo riferimento alla data dell'atto di trasferimento dell'immobile, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'imposta è dovuta da chi acquisisce il bene, se l'atto viene fatto il giorno 16 o successivo, l'imposta è dovuta da chi ha ceduto il bene.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purchè l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta, fatto salvo il buon fine dell'accreditamento dell'importo dovuto al Comune di Chioggia. In questo caso il contribuente deve inoltrare richiesta al Comune presso cui è stato effettuato il versamento affinché riversi nelle casse del Comune di Chioggia quanto dovuto.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.
6. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
7. Nel caso di accertamento, attività di esclusiva competenza comunale, qualora l'importo dell'annualità accertata sia superiore a € 258,23, comprensivo di sanzioni ed interessi, il

contribuente in caso di effettivo disagio economico che impedisca l'assolvimento dell'obbligazione tributaria in un'unica soluzione può, con richiesta motivata, inoltrare all'Ufficio Tributi apposita istanza di rateazione. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata di accertamento il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Art. 17. Ravvedimento

1. I contribuenti che non hanno pagato l'Imu entro la scadenza prevista possono ricorrere al "ravvedimento operoso" per regolarizzare i versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta come più sotto indicato (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento), e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente.

Il ravvedimento è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni, e consente la regolarizzazione entro:

- a) quattordici giorni, con la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo;
 - b) dal quindicesimo giorno fino a 30 giorni, con la sanzione del 3%;
 - c) oltre i trenta giorni ed entro il 15 giugno dell'anno successivo, con la sanzione del 3,75%;
2. Inoltre, con il presente Regolamento, il Comune di Chioggia consente la possibilità di regolarizzare i propri debiti anche oltre i termini previsti dal sopracitato art. 13 del D. Lgs. 472/97, con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi a maturazione giornaliera nella misura del saggio legale vigente nel periodo intercorrente dalla data del pagamento a quella di effettivo versamento e della sanzione del 15%.
 3. I versamenti di cui ai commi 1. e 2. il cui importo, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, dovesse risultare inferiore a quanto dovuto, verranno rimborsati con contestuale emissione di avviso di accertamento con applicazione delle sanzioni nella misura intera.
 4. Nel mod. F24, sul quale dovrà sempre essere barrata la casella "ravvedimento", le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta.

Art. 18. Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

E' comunque sempre consentito, ove il contribuente lo ritenga opportuno, di comunicare dati o notizie utili al tempestivo e corretto aggiornamento della propria posizione contributiva.

Art. 19. Accertamento e liquidazione dell'imposta

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
3. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.
4. A seguito di idonea previsione normativa dello Stato, per incentivare l'attività di controllo sarà determinata con specifico provvedimento una quota derivante dal gettito dell'imposta e delle somme effettivamente accertate e/o riscosse a titolo definitivo a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria.
5. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia uguale o superiore ad € 12,00, considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.
6. Gli avvisi di liquidazione ed accertamento, i provvedimenti istruttori e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata a/r nei tempi e nei modi previsti dai commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296.

Art. 20. Riscossione coattiva

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento.

Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termine sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:

- a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo) ;
 - b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;
 3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
 4. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

Art. 21. Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 16 comma 6.

Art. 22. Sanzioni ed interessi

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme :
 - a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
 - b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
 - c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

Art. 23. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso alle Commissioni Tributarie secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformita' con quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

Art. 24. Dichiarazione sostitutiva

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 25. Funzionario responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

Art. 26. Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 27. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.



CAPITOLO 3

Regolamento componente “TASI”

(Tributo sui servizi indivisibili)

- Art. 1 Presupposto dell’imposta
- Art. 2 Esclusioni
- Art. 3 Soggetti passivi
- Art. 4 Base imponibile
- Art. 5 Determinazione delle aliquote
- Art. 6 Soggetto attivo
- Art. 7 Detrazioni – Riduzioni - Esenzioni
- Art. 8 Indicazione analitica servizi indivisibili
- Art. 9 Dichiarazioni
- Art. 10 Definizione di fabbricato
- Art. 11 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale
- Art. 12 Area fabbricabile
- Art. 13 Determinazione del valore delle aree fabbricabili
- Art. 14 Decorrenza aree fabbricabili
- Art. 15 Modalità di versamento
- Art. 16 Scadenze di versamento
- Art. 17 Modelli di pagamento
- Art. 18 Somme di modesto ammontare
- Art. 19 Riscossione
- Art. 20 Funzionario responsabile del tributo
- Art. 21 Accertamento
- Art. 22 Riscossione coattiva
- Art. 23 Rimborsi
- Art. 24 Entrata in vigore

Art. 1. Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

Art. 2. Esclusioni

1. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli.

Art. 3. Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e le aree edificabili di cui all'art. 1 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 % per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota determinata come da successivo art. 5. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 4. Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

Art. 5. Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
2. Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
3. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
4. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti dei precedenti commi 2 e 3, per un ammontare complessivamente non superiore

allo 0,8 per mille, e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

5. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
6. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti commi, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Art. 6. Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Art. 7. Detrazioni - riduzioni - esenzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 5, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ricorrendo anche, se necessario, per il 2014, al superamento dei limiti massimi di aliquota come stabiliti dallo stesso comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille.
2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 5, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) smi, nei seguenti casi:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

4. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
5. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
6. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 677 e 679 dell'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti commi 1-2, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Art. 8. Indicazione analitica servizi indivisibili

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e detrazioni TASI saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 9. Dichiarazioni

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 10. Definizione di fabbricato

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.
3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili (energia elettrica, acqua potabile, ecc.).

Art. 11. Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto

unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/TASI originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.
4. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Art. 12. Area fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorché residuale.
2. Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Comunale preposto, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.
3. In virtù delle disposizioni di cui al comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali; ai fini di applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.
4. Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del "comparto" di ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell'area; pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi parcheggi, verde pubblico ecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il comune, il quale procederà con la verifica e collaudo delle opere eseguite e con successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale. Pertanto fino a tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto inoltre che in assenza di tali urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.

Art. 13. Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504;
2. L'amministrazione comunale può determinare i valori minimi delle aree fabbricabili, da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio, al fine della limitazione del potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non

inferiore a quello predeterminato. Tali valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta che può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

3. Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Comunale preposto.
4. Le eventuali limitazioni al valore dell'immobile, con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d'uso consentita, sono considerate per determinare la base imponibile e quindi la concreta misura dell'imposizione, che tiene conto del valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici; in particolare, le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell'area compresa in una qualsiasi zona qualificata edificabile dal PRG non escludono la natura edificatoria delle stesse e quindi l'applicazione dell'imposta, perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio.

Art. 14. Decorrenza

1. Per le aree già individuate come "fabbricabili" dal PRG Comunale al momento dell'istituzione dell'imposta unica comunale, e pertanto dal 1 gennaio 2014, siano esse inedificate o parzialmente edificate, la TASI si applica dalla data della sua istituzione.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

Art. 15. Modalità di versamento

1. Il versamento è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

Art. 16. Scadenze di versamento

1. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 RATE, con scadenza nei mesi di giugno e dicembre.
3. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità.
4. È consentito il pagamento in unica soluzione entro i termini per il pagamento della prima rata.

Art. 17. Modelli di pagamento

1. Il Comune provvede, di norma, all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per il versamento della TASI.

2. Nella impossibilità per il Comune di adottare tale soluzione di semplificazione a favore del contribuente, dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie per il preventivo calcolo dell'imposta, il contribuente è comunque tenuto al versamento del tributo entro i termini di scadenza e con le modalità stabiliti dal presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.
3. Le modalità di versamento di cui al comma 2 non saranno applicabili qualora in contrasto con specifica disposizione normativa.

Art. 18. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 19. Riscossione

1. La TASI è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Art. 20. Funzionario responsabile del tributo

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 21. Accertamento

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Art. 22. Riscossione coattiva

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006 e smi, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento.

Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termine sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:

- a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo) ;
 - b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;
 3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
 4. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

Art. 23. Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 18 comma 1.

Art. 24. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.



CAPITOLO 4

REGOLAMENTO COMPONENTE TARI

(Tassa Rifiuti)

Art. 1. La Tariffa sui rifiuti- TARI	31
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti.....	31
Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani	32
Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	33
Art. 5. Soggetto attivo.....	34
Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo.....	34
Art. 7. Soggetti passivi	35
Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	35
Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento	37
Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	37
Art. 11. Superficie degli immobili	38
Art. 12. Costo di gestione	38
Art. 13. Determinazione della tariffa	39
Art. 14. Articolazione della tassa	39
Art. 15. Periodi di applicazione della tassa	40
Art. 16. Tassa per le utenze domestiche.....	40
Art. 17. Occupanti le utenze domestiche	40
Art. 18. Tassa per le utenze non domestiche	41
Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche	42
Art. 20. Scuole statali	42
Art. 21. Tributo giornaliero	43
Art. 22. Tributo provinciale	44
Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche.....	44

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	45
Art. 25. Riduzioni per il recupero	45
Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	46
Art. 27. Cumulo di riduzioni	46
Art. 28 Obbligo di dichiarazione	46
Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione	47
Art. 30. Poteri del Comune	48
Art. 31. Accertamento	48
Art. 32. Sanzioni	49
Art. 33. Riscossione.....	49
Art. 34. Interessi	49
Art. 35. Rimborsi	49
Art. 36. Somme di modesto ammontare	50
Art. 37. Contenzioso	50
Art. 38. Funzionario Responsabile	50
Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni	50
Art. 40. Clausola di adeguamento	50
Art. 41. Disposizioni transitorie	51
Art. 42. Disposizioni per l'anno 2014	51
Allegato A.....	52
Allegato B.....	54

Art. 1. La Tariffa sui rifiuti - TARI

1. Il presente capitolo del Regolamento disciplina l'imposta unica comunale (IUC) nella componente relativa alla **tassa sui rifiuti (TARI)** prevista dall'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1 comma 668 della L. 147/2013.
3. La tassa sui rifiuti si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (in seguito anche DPR 158/99).
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal "Regolamento comunale del servizio di igiene ambientale", nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti, non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell' "allegato A" (criteri qualitativi), provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricola (salvo quanto previsto all'art. 10 comma 2) agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie di cui alle lett. a), c), d), e), f), h) del comma 5 del precedente articolo, sempre che annualmente, per ogni attività, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti (la produzione deve essere dimostrata tramite idonei documenti certificativi della stessa e dell'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente) e la superficie su cui insiste l'attività, al netto delle aree che non possono produrre rifiuti o comunque escluse dall'assoggettamento a tributo, non superi di oltre il 30% il valore massimo del corrispondente parametro Kd (per singola attività/categoria) di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (criteri quantitativi); a titolo esemplificativo il suddetto rapporto non deve essere superiore al valore del "*Kd-max più 30%*". Tali rifiuti devono essere effettivamente conferiti attraverso il servizio di raccolta presente nel territorio del Comune, strutturato sulla base di conferimenti separati.

Non sono in ogni caso assimilati ai rifiuti urbani: i rifiuti provenienti dalle attività di cui al comma 5 del precedente articolo, lettera b), cioè "i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo" e g), cioè "i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi", nonché i pneumatici fuori uso provenienti da attività di autoriparazione e gli imballaggi terziari, nonché gli imballaggi secondari se non sono conferiti al pubblico servizio.

Si considerano sempre derivanti da attività di "demolizione e costruzione", quindi speciali non assimilabili, i seguenti materiali:

- Calcinacci, piastrelle, mattoni, cartongesso, frammenti e manufatti in materiale inerte in genere;
 - Pavimenti e rivestimenti in genere, di qualsiasi natura;
 - Materiali isolanti in genere;
 - Moquette, linoleum, tappezzeria, carta da parati e simili.
2. Il limite quantitativo di cui al comma 1 deve essere considerato come limite strutturale derogabile in seguito a semplice verifica di disponibilità di strutture e mezzi per l'esecuzione del servizio. Sono, infatti, comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al primo comma, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi - entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite

quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

3. Qualora vi siano dubbi sulla reale provenienza e sul luogo di produzione dei rifiuti è compito dell'ente gestore procedere con le opportune verifiche. Nel caso l'ente gestore verifichi produzione di rifiuti non compatibile con l'attività economica dichiarata provvederà d'ufficio ad assegnare la categoria economica maggiormente attinente alla reale produzione dei rifiuti.
4. Il presente articolo annulla e sostituisce l'art. 10 del "Regolamento comunale del servizio di igiene ambientale" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15/3/2004.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1069/2009, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, stabilimenti balneari, gli spazi acquei gestiti dalle darsene;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, purchè non costituenti superficie operativa;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto previsto all'art. 26 comma 2.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea, di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. Per i locali adibiti a civile abitazione, privi di mobili e suppellettili, siti in un condominio con servizi condominiali a rete alla relativa richiesta di riduzione deve essere allegata dichiarazione dell'amministratore del condominio attestante il mancato utilizzo di tutti i servizi a rete ;
 - b) le unità immobiliari ad uso non domestico prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete nonché prive di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, all'uopo opportunamente delimitate, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili, sono esclusi gli impianti sportivi di proprietà pubblica;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, alla richiesta di esclusione è necessario allegare autodichiarazione che riporti gli estremi dei titoli abilitativi edilizi e dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal Direttore lavori o dalla ditta esecutrice. Le unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili purché in esse non sia stabilita alcuna residenza anagrafica;
 - f) le aree impraticabili;
 - g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, non costituenti superficie operativa ;

- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - i) le superfici di edifici o loro parti, adibite esclusivamente al culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi ad uso abitazione o ad uso diverso dal culto in senso stretto;
 - j) le superfici destinate a sale di esposizione museale
 - k) le scuole statali a cui si riferisce il contributo del MIUR ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n° 248/2007 convertito in modificazioni nella L. n° 31/2008.
 - l) Le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione o la rinuncia, degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Le esclusioni di cui alle lettere a), b) ed e) sono temporanee, e le dichiarazioni utili ai fini dell'esenzione debbono essere rinnovate ogni anno, pena la decadenza dal beneficio.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
4. Alle aree scoperte adibite a sosta mezzi e veicoli, nonché alle aree scoperte di attività industriali e lavorazioni o alle aree scoperte portuali, ed in genere alle aree scoperte classificate in classe di attività n. 3, " Autorimesse magazzini senza alcuna vendita diretta", seppure costituenti superficie operativa, ritenendosi che siano meno produttive di rifiuti rispetto ai locali adibiti alla stessa attività, nonché essendo spesso di superficie molto estesa e risultando di difficile individuazione le aree adibite in via esclusiva al transito (escluse dal tributo), o per natura insuscettibili di produrre rifiuto, si applica:
un'esclusione di superficie pari al 60% dell'intera superficie scoperta.
5. Per le attività in classe di attività "campeggi" e "stabilimenti balneari", rispettivamente n. 4 e 5, stante le estese superfici scoperte dedicate a mero transito mezzi o pedoni/bagnanti, o ad esercizio di attività sportiva, nonché la presenza di altre aree improduttive di rifiuti o pertinenziali/accessorie non costituenti superficie operativa, risultando difficoltoso individuare puntualmente le superfici escluse dal tributo, si ritiene di applicare le seguenti esclusioni di superfici (a scaglioni) :

STABILIMENTI BALNEARI	CAMPEGGI
Del 20 % fino a 3.000 mq	Del 20 % fino a 3.000 mq
Del 50 % oltre 3.000 mq fino a 30.000 mq	Del 50 % oltre 3.000 mq fino a 30.000 mq
Del 75 % per l'eccedenza i 30.000 mq	Del 75 % per l'eccedenza i 30.000 mq

6. Le esclusioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 operano forfettariamente e debbono ritenersi omnicomprendenti. Non sono applicabili, quindi, altre esclusioni/esenzioni della superficie delle relative attività o della quota fissa della tariffa.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo precedente .

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici adibite all'esercizio dell'impresa agricola e le relative pertinenze, produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli. Sono invece assoggettabili a tariffa i fabbricati rurali ad uso abitativo, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo. All'attività agricola è equiparata l'attività florivivaistica, comprese le serre a terra. Ai fini dell'applicazione della tariffa non sono equiparati ad attività agricola le attività di agriturismo.
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
 - d) le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3, salvo quanto indicato al comma 3 del medesimo articolo .
4. Relativamente alle attività per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali pericolosi, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla tributo, la superficie imponibile è calcolata, forfettariamente, applicando alla superficie su cui è svolta l'attività interessata dalla produzione promiscua, una percentuale di abbattimento pari al 15%. Tali attività sono a titolo esemplificativo: stamperie, lavanderie, falegnamerie, ambulatori medici, estetiste, autolavaggi, laboratori fotografici.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria, o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (assimilati agli urbani e speciali pericolosi,) distinti per codice CER nonché sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 4;
 - b) comunicare entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
6. La comunicazione di cui alla lett. b) del precedente comma se prodotta per ottenere esclusioni di superficie, ha lo scopo di confermare l'esclusione già applicata, per l'anno di riferimento (in cui sono stati prodotti i rifiuti), in forza della dichiarazione originaria o di variazione. Qualora la citata comunicazione non venga presentata ogni anno non consentirà di godere di alcuna esclusione/riduzione per l'anno precedente e si procederà all'addebito del tributo sull'intera superficie con la prima emissione utile.

Art. 11. Superficie degli immobili

- 1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
- 2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui al comma 647 della L. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
- 4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
- 5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 12. Costo di gestione

- 1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
- 2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto

degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito. Le tariffe sono commisurate sulla base del costo del servizio istituzionale reso dal Gestore, come disciplinato nel Piano Finanziario e nel regolamento di igiene urbana. Qualora il contribuente necessitasse, per la raccolta del proprio rifiuto urbano o assimilato, di un servizio personalizzato di raccolta, al di fuori degli standard e modalità definite nel servizio istituzionale e utilizzati per la definizione del Piano Finanziario, tali servizi personalizzati potranno essere resi dal Gestore previa definizione con l'utente di un contratto a corrispettivo, senza che il costo di tali servizi aggiuntivi, quindi, possa incidere sui costi posti a carico degli altri cittadini, eccezione fatta per i costi afferenti lo smaltimento del rifiuto urbano o assimilato prodotto.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tassa

1. La tassa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa sui rifiuti sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività (Kd) di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del DPR 158/99.

Essendo Chioggia un Comune a vocazione turistica, i rifiuti riferibili alle utenze "non domestiche", determinati come sopra, sono incrementati della quantità presunta di rifiuti prodotta dal turismo, determinata avendo a riferimento i dati statistici ufficiali, analizzati nel Piano Finanziario, circa il flusso turistico giornaliero dell'anno precedente nel Comune ed il

relativo incremento di utenza registrato (abitanti equivalenti), in termini percentuali, rispetto al numero dei residenti.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della L. 147/2013 e dall'articolo 4, comma 2, del DPR 158/99, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tassa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 10% ed un massimo del 20 %.
5. La riduzione di cui sopra avviene, una volta ottenuto il risultato, tramite abbattimento della parte variabile della tariffa nell'elaborazione tariffaria dell'anno successivo.

Art. 15. Periodi di applicazione della tassa

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 39, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tassa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tassa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni (Ka) di cui al punto 4.1, Allegato 1, del DPR 158/99, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tassa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni (Kb) di cui al punto 4.2, Allegato 1, del DPR 158/99.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tassa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tassa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche (cd. "**case a disposizione**") costituite da unità abitative possedute da persone che hanno la propria residenza anagrafica in altra unità abitativa, ossia condotte da soggetti non residenti nel Comune, o alloggi di cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), o a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche e occupati da soggetti non residenti, oppure case di proprietà di residenti tenute a disposizione, non ricorrendo i presupposti per l'esclusione di cui all'art. 8, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente (pari al nucleo familiare dello stesso), o, in mancanza, quello risultante dalla seguente tabella (con arrotondamento all'unità superiore).

Superficie	Componenti Nucleo
fino a mq. 37	1
da 38 a mq. 52	2
da 53 a mq. 67	3
da 68 a mq. 82	4
da 83 a mq. 93	5
oltre 94	6

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche solo se pertinenti all'abitazione principale (o perché aventi numero civico adiacente o risultanti da documenti catastali quali pertinenti all'abitazione) con applicazione della sola quota fissa della tariffa determinata in funzione del nucleo familiare dell'abitazione principale cui sono pertinenti; negli altri casi vengono considerate utenze non domestiche rientranti nella classe di attività n. 3 "Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta", di cui all'allegato A.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 18. Tassa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tassa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti (Kc) di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del DPR 158/99.

2. La quota variabile della tassa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti (Kd) di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del DPR 158/99 .
- 3 Per le utenze di cui all'articolo 3, comma 3, il coefficiente Kd è determinato in relazione al quantitativo di rifiuti effettivamente conferito al pubblico servizio.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tassa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Nel caso, invece, vi siano nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, per i quali sia possibile distinguere quale parte dell'immobile sia destinata ad un uso piuttosto che ad un altro, sono applicate le tariffe delle categorie di attività (di cui all'allegato B) corrispondenti alla specifica destinazione d'uso.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non annesse e pertinenziali ad abitazioni, sono classificate quali "utenze non domestiche" rientranti in categoria 3: "autorimesse, magazzini senza vendita diretta".
7. I locali ad uso domestico i cui proprietari (residenti e non) sono titolari di autorizzazione all'esercizio di affitto di unità abitative ammobiliate ad uso turistico, di gestione di case e appartamenti per vacanze o di residence sono classificati quali "utenze non domestiche" rientranti in categoria 8: " alberghi senza ristorante".
8. Gli specchi acquei sono classificati nella categoria 3 : "autorimesse, magazzini senza vendita diretta" se gestiti da darsene e non godono di alcuna esclusione di superficie.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tariffa sui rifiuti.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tassa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%, con un minimo stabilito in 20 euro. E' facoltà per il contribuente chiedere l'applicazione del tributo annuale.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Il tributo giornaliero non si applica nei casi di:
 - a) occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere;
 - b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato sub a);
 - c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali etc.;
 - d) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
 - e) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione, non finalizzata a scopi umanitari.
6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio); non si applicano le riduzioni per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
7. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta rifiuti di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene tutti gli oneri relativi (qualora il servizio richiesto non sia compreso in quello d'istituto).

Il Gestore, in funzione del tipo di eventi e sentito l'organizzatore, predispone idoneo preventivo di spesa. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso, che eccedano dallo standard del servizio. Il pagamento degli oneri viene regolato direttamente nei confronti del Gestore del servizio, che può richiedere il pagamento anticipato, nella misura massima del 70%, dei costi indicati nel preventivo di spesa.

Se le manifestazioni si svolgono in area pubblica, si applica il tributo giornaliero e qualora venga richiesta solo la fornitura di contenitori aggiuntivi rispetto a quelli collocati in suolo pubblico, restando invariata la frequenza di raccolta, nel tributo giornaliero si devono ritenere compresi i costi di posa e ritiro contenitori (ad inizio e fine manifestazione). Il Comune trasmette, al Gestore del servizio, copia delle licenze, autorizzazioni o permessi di occupazione di suolo pubblico riguardanti eventi di ogni natura e specie, con la sola esclusione di occupazioni per l'esercizio dei diritti civili e politici costituzionalmente garantiti e per i banchetti di movimenti politici o di Associazioni Onlus, comunque non eccedenti i 16 metri quadrati, e sempre esclusa la somministrazione di bevande o alimenti.

Art. 22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soli soggetti residenti nel Comune : riduzione del 15 %;
 - b) abitazioni tenute a disposizione, da soggetti che abbiano la residenza anagrafica in altra abitazione, per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10 %;
 - c) abitazioni occupate esclusivamente da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 10 %;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10 %.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si possono cumulare e si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30 % sulla sola parte variabile della tariffa. La pratica del compostaggio, avviata su richiesta dell'interessato, dovrà essere documentata dallo stesso, tramite convenzione con l'Ente Gestore.

La riduzione viene applicata solo se il compostaggio domestico viene praticato su aree scoperte adibite a verde di pertinenza dell'abitazione oggetto di richiesta. Il soggetto incaricato dell'accertamento può provvedere a controllare l'effettiva pratica del compostaggio domestico; se viene riscontrato che la pratica del compostaggio non viene effettuata correttamente la riduzione viene disapplicata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di verifica.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tassa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

Alle attività agrituristiche di ristorazione, per le quali l'autorizzazione comporti vincoli all'apertura continua dell'attività stessa, purché l'apertura non sia superiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica la riduzione della tassa, nella parte fissa e variabile, pari al 40%.

In particolare i complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando la suddetta riduzione, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA. Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio, il tributo si applica all'intera superficie, anche con effetto retroattivo.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo precedente.
4. Alle utenze (solitamente rientranti nella classe 24) che hanno in concessione il plateatico verrà applicata, sulla superficie in concessione, la riduzione di cui al presente articolo, eccezion fatta per le utenze che sono dotate di idoneo impianto di riscaldamento che, invece, non potranno godere della riduzione quali utenze non stabilmente attive.

Art. 25. Riduzioni per il recupero

1. Il tributo dovuto dalle utenze non domestiche è ridotto, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. La riduzione fruibile, in ogni caso, non può essere superiore al 65 % della parte variabile del tributo.
3. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata avendo a riferimento i dati presentati dall'utente, entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, indicanti la quantità di rifiuti assimilati che ha avviato al riciclo (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari e del rifiuto verde se prodotto in superficie destinata a verde non operativa e quindi esente dall'applicazione del tributo) nell'anno precedente. L'utente/produttore dei

rifiuti assimilati deve dimostrare l'avvio a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

4. La riduzione è calcolata proporzionalmente, rapportando la suddetta quantità di rifiuti a quella presunta, ottenuta applicando, alle superfici tassabili, i coefficienti di produzione rifiuti (kd) indicati dal Comune nella delibera di approvazione della tariffa. Qualora alla superficie totale dell'utenza vengano applicate esclusioni forfettarie di superficie o esclusione di aree pertinenziali, non operative, destinate a verde, dalla quantità di rifiuti avviati a recupero, risultante dai formulari presentati, verrà dedotta la medesima percentuale, mentre se trattasi di rifiuto verde avviato a recupero prodotto in area esclusa dal tributo, non tassata, non vi sarà diritto ad alcuna riduzione per tale quantitativo di rifiuti.
5. La riduzione viene applicata mediante rimborso o compensazione negli avvisi di pagamento emessi successivamente alla presentazione della richiesta.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, nella parte variabile, del 60% per le utenze poste a una distanza compresa tra 500 metri e 1500 metri dal più vicino punto di conferimento del rifiuto secco non riciclabile, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e dell'80% per le utenze poste ad una distanza superiore ai 1.500 metri dal medesimo punto. Si considerano comunque ubicate in zone servite le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare (porta a porta).
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27. Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.
2. In ogni caso il cumulo delle riduzioni non può superare il 50% della tassa sui rifiuti.

Art. 28. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
 - d) Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza (vedi art. 17);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici del gestore dell'accertamento del tributo o è spedita al medesimo per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune o il gestore provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 30. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti per i cui poteri si rinvia all'art. 38.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 31. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. e/o posta certificata, inviata direttamente dal Comune o altro soggetto da questo incaricato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori ad € 258 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione mensile come da seguente tabella :

superiori ad €	Inferiori ad €	numero rate mensili
258	516	6
516	2.582	12
2.582	Senza limiti	18

oltre agli interessi di cui all'articolo 34. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata. Non può essere concessa alcuna rateazione se ve ne sia già una in corso.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 32. Sanzioni

1. Si rinvia all'art. 10 del capitolo 1 "Disciplina generale IUC"

Art. 33. Riscossione

1. Il Comune o suo incaricato riscuote la tassa sui rifiuti, dovuta in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento (cd. *"avvisi bonari"*) che specificano per ogni utenza le somme dovute suddividendo l'ammontare complessivo:
 - o in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno, salvo quanto previsto all'articolo 42.
2. La tassa sui rifiuti per l'anno di riferimento è versata al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e/o posta certificata, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, *"avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento"*. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 40, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 31 in materia di rateazioni.

Art. 34. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 3 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 35. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo precedente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 36. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 37. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 38. Funzionario Responsabile

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Ai sensi del comma 704 della L. 147/2013 è abrogato l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. È soppressa, quindi, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARES e sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES", approvato con delibera n. 85 del 17/09/2013 del Consiglio Comunale.

Art. 40. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 41. Disposizioni transitorie

1. Veritas continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tares e della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TIA) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 42. Disposizioni per l'anno 2014

1. L'accertamento e la riscossione della tassa sui rifiuti è affidata, nel rispetto di quanto previsto al comma 691 della L. 147/2013 e ss.mm.i., a Veritas, soggetto che nel 2013 era affidatario del servizio di gestione dei rifiuti.
2. Solo per l'anno 2014 le rate di versamento della tassa sono fissate in numero di tre con scadenza 30 maggio, 30 settembre e 30 dicembre, come determinato con apposita delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 09/04/2014, che determina anche la durata dell'affidamento di cui al precedente comma.
3. L'importo della prima rata, per il primo quadrimestre, è da intendersi quale acconto su quanto dovuto per il tributo TARI 2014, determinato applicando le tariffe e la disciplina della previgente forma di prelievo (TARES), mentre le rate successive sono determinate applicando la tassa sui rifiuti TARI e la disciplina contenuta nel presente atto.

I pagamenti delle rate determinate a titolo di acconto sono scomputati nella/e rata/e successive dovuta/e per l'anno di riferimento, definita/e applicando le tariffe della tassa sui rifiuti e la disciplina contenuta nel presente atto.

4. Per le nuove occupazioni, fino all'approvazione delle tariffe della nuova tassa, l'importo da versare è determinato tenendo conto delle tariffe relative all'anno precedente. In ogni caso il versamento a congruaglio è effettuato entro l'ultima rata dell'anno di riferimento.
5. Fino all'aggiornamento della banca dati degli archivi della tassa sui rifiuti, in funzione dell'applicazione della nuova disciplina, le tariffe vengono applicate alle superfici e circostanze di fatto dichiarate ai fini del previgente prelievo su rifiuti, riservandosi di procedere con l'eventuale congruaglio entro i termini di legge.

ALLEGATO A

Oggetti e sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, salvo diverse disposizioni normative, i rifiuti costituiti da manufatti e materiali delle seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari, compresi manufatti;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo, compresi manufatti;
- imballaggi primari di qualsiasi natura;
- imballaggi usati secondari e rifiuti di imballaggio secondari nei limiti previsti dalla normativa vigente (se conferiti al gestore del servizio pubblico);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- vimini, sughero e paglia, compresi manufatti;
- legno, compresi gli scarti di lavorazione e i manufatti;
- tessuto di fibra naturale e sintetica, pelle e simili, compresi scarti, ritagli e manufatti;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni purché non provenienti da attività di autoriparazione, per i quali bisogna far riferimento alla specifica normativa;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti alimentari in genere, purché non allo stato liquido e ad esclusione dei sottoprodotti di origine animale come definiti dal Regolamento CE 1069/2009;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- accessori per l'informatica;
- cartucce per stampanti esauste;
- batterie ed accumulatori non contenenti sostanze pericolose;
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, secondo le disposizioni normative vigenti;
- oli vegetali esausti;
- rifiuti ingombranti e beni durevoli, purché di tipologia analoga a quelli derivanti dalle utenze domestiche;
- mondiglia e grigliato (rifiuto urbano misto grigliato codice CER 200301);
- i rifiuti (non pericolosi) prodotti dall'attività della pesca, anche se raccolte accidentalmente in mare durante la pesca, quali ad esempio : reti, corde, cavi d'acciaio, retini per mitili (imballaggi in più materiali), rifiuti ingombranti (televisori, pneumatici, suppellettili) nonché da manutenzione del peschereccio;

- rifiuti prodotti da attività di manutenzione edilizia, purché non provenienti chiaramente da attività di costruzione e demolizione, quali:
 - finestre e portefinestre complete di eventuale tapparella e cassonetto,
 - sanitari da bagno,
 nel limite di:
 - o 5 pezzi all'anno, complessivamente intesi tra le varie tipologie, per le attività con superficie soggetta a Tares fino a 1.000 mq.,
 - o 10 pezzi all'anno, complessivamente intesi tra le varie tipologie, per le attività con superficie soggetta a Tares superiori a 1.000 mq.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

01	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02	Cinematografi, teatri
03	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04	Distributori carburanti, impianti sportivi
4.01	Campeggi - superficie fino a 3.000 metri quadrati
4.02	Campeggi - superficie oltre 3.000 metri quadrati fino a 30.000 metri quadrati
4.03	Campeggi - superficie eccedente i 30.000 metri quadrati
5.01	Stabilimenti balneari- superficie fino a 3.000 metri quadrati
5.02	Stabilimenti balneari - superficie oltre 3.000 metri quadrati fino a 30.000 metri quadrati
5.03	Stabilimenti balneari – superficie eccedente i 30.000 metri quadrati
06	Autosaloni, esposizioni
07	Alberghi con ristorante
08	Alberghi senza ristorante
09	Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10	Ospedali
11	Agenzie, studi professionali, uffici
12	Banche e istituti di credito
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14	Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai
15	Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Barbiere, estetista, parrucchiere
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23	Birrerie, hamburgerie, mense
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26	Plurilicenze alimentari e miste
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club



CITTA' DI CHIOGGIA

Provincia di Venezia